

Legge regionale 09 dicembre 2015 , n. 32 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 8/2003)

1. L'articolo 2 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2

(Coordinamento permanente)

1. La Regione assicura e attua il coordinamento permanente delle istituzioni competenti in materia di sport.

2. Al fine di monitorare l'efficacia delle azioni regionali a sostegno dell'attività sportiva, l'Assessore regionale competente convoca periodicamente i rappresentanti dei seguenti soggetti: Comitato regionale del CONI, Ufficio scolastico regionale, Direzione centrale competente in materia di salute, Consiglio delle autonomie locali, Università, Corso di laurea in Scienze motorie.

3. Le riunioni di coordinamento sono senza oneri per la Regione.>>.